

Progetto “Antenna Territoriale Anti-discriminazione”*Sede di Firenze, Via Leonardo da Vinci 4/a**Tel. 055 5048548 – Fax 055 582758***Spett.le COMUNE DI SIENA**
Direzione Nuove Opere
Servizio Politiche abitative

Alla cortese attenzione del Dirigente Ing. Francesco Montagnani

OGGETTO: Denuncia comportamento discriminatorio – Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione – anno 2021

L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), nell’ambito del servizio nazionale di tutela anti-discriminatoria, ha istituito a Firenze un centro per la rilevazione, il monitoraggio e lo studio di comportamenti discriminatori, con lo scopo di tutelare le vittime e di contrastare le discriminazioni collettive con mirate azioni legali.

Nel corso dell’attività di monitoraggio, il Centro ha rilevato che l’accesso alla provvidenza prevista con il bando in oggetto richiamato è condizionata, per i soli cittadini di Stati terzi, all’onere di allegare alla domanda *“la dichiarazione delle Autorità del Paese d’origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesta che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese, ovvero, in caso di proprietà pro-quota, l’indisponibilità del bene”*.

La dichiarazione pretesa da Codesta amministrazione, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 9/21 si sostanzia in una irragionevole discriminazione tra gli aventi diritto al “contributo affitti” e *“per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito che mira a dimostrare”*.

La Corte, con la decisione richiamata, infatti, pone in evidenza come, da un lato, l’eventuale disponibilità da parte di uno dei componenti del nucleo familiare di immobile nel Paese d’origine non è circostanza rilevante rispetto alla finalità assolta dall’ente locale con l’erogazione del contributo, né, d’altro lato, è attestazione che può fungere da indicatore della situazione patrimoniale del richiedente in quanto non offre alcun elemento aggiuntivo a quanto già si desume dall’ISEE; documentazione che attesta (anche in ragione del domicilio fiscale) per tutti i residenti/richiedenti, indipendentemente dalla cittadinanza, la loro situazione reddituale.

L’irragionevole differenza assunta da codesta amministrazione nel bando comporta un’illegittima discriminazione ai sensi dell’art. 2 c.3 e 3 del T.U. Immigrazione e si pone in aperto

1

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazioneSede legale : Torino, via Gerdil 7 – 10152 – tel/fax +39.011.4369158 – antidiscriminazione@asgi.it www.asgi.it

C.F. 97086880156 – P.IVA 07430560016

contrasto con il principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione. Nello specifico urta con i vincoli di parità in materia di accesso all'alloggio, ed in particolare con gli artt. 11, co. 1, lett. f) direttiva 2003/109/CE, 12 co. 1 lett. g) direttiva 98/2011/UE e art. 32 direttiva 95/2011/UE.

Per quanto sopra esposto, Vi invitiamo a modificare il bando in oggetto nella parte in cui si onerano i cittadini extra UE alla produzione di documentazione aggiuntiva rispetto ai cittadini UE.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo

Distinti saluti,

Per l'Antenna Territoriale Anti- Discriminazione di Firenze
Avv. Daniela Consoli

Per il servizio antidiscriminazione centrale
Avv. Paola Fierro

